




Ministero dell'Istruzione e del Merito



Riunione territoriale di coordinamento sugli esami di Stato a.s. 2024/2025

Analisi della documentazione
I principali quesiti e casi ricorrenti
L'applicativo “Commissione Web”

prof. **INGUGLIA MARIO**
Referente esami di Stato – ATP Palermo



Riferimenti normativi essenziali

- Decreto legislativo 62/2017 – *Capo III Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione*
- Decreto ministeriale 5/2021 – *Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione*
- Legge n. 150 del 1 ottobre 2024 – *Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti*
- Decreto ministeriale 226/2024 – *Criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione*
- Ordinanza ministeriale 67/2025 *che disciplina lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/2025*
- Decreti ministeriali 89, 90, 91, 92, 93 e 94 del 22 maggio 2025 che contengono rispettivamente *disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato nelle sezioni EsaBac e EsaBac techno, di liceo classico europeo, con opzione internazionale cinese, spagnola, tedesca e nelle classi sperimentali autorizzate*
- Nota 21147 del 29/05/2025 – *Adempimenti di carattere operativo e organizzativo relativi all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - a.s. 2024/2025*
- Nota n. 10961 del 17 marzo 2025 - *Utilizzo delle calcolatrici elettroniche nelle prove scritte dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione – a.s. 2024/2025. Elenco aggiornato*

Riunione plenaria

- Il presidente e i commissari delle due classi abbinate (**commissioni/classi**) si riuniscono in seduta plenaria presso l'istituto di assegnazione il 16 giugno 2025 alle ore 8:30.
- Nel caso in cui la commissione operi su due sedi, la riunione plenaria si svolge presso la prima sede della commissione.
- Nella riunione plenaria si definiscono alcuni aspetti organizzativi dei lavori e fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni/classi.
- Eventuali sovrapposizioni ed interferenze vanno risolte con opportuni accordi tra i presidenti delle commissioni coinvolte.
- Verifica della corretta composizione della commissione (art. 12 O.M. 67/2025).

Controllo della documentazione

Nella riunione preliminare e nella sua eventuale prosecuzione il presidente procede all'esame della documentazione di ciascun candidato (interno ed esterno):

- **percorso scolastico dei candidati** (trasferimento da altra istituzione scolastica, esami di idoneità/integrativi, esiti dell'esame preliminare);
- **credito scolastico** attribuito ai candidati interni ed esterni (Art. 11 O.M. 67/2025). Nel caso in cui si riscontrino irregolarità che impattano sul calcolo del credito scolastico occorre far riconvocare il consiglio di classe per deliberare l'attribuzione del nuovo punteggio e informare (secondo le modalità previste) tutti i candidati della commissione/classe;
- validità dei **PCTO e delle attività assimilabili** (D.M. 226/2024);
- **frequenza online** (nota USR Sicilia prot. 2881 del 22/01/2024).

Gestione delle irregolarità «insanabili»

- Art. 16 comma 8 lett. a) dell'O.M. 67/2025:

*«Il **presidente** della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, **qualora rilevi irregolarità** che appaiano “prima facie” **insanabili**, prevede che i candidati **sostengano le prove d’esame con riserva**, dandone contestuale comunicazione all’Ufficio scolastico regionale. **La riserva è sciolta dalla commissione stessa** a seguito di successiva verifica ed eventuale acquisizione della documentazione mancante nell’ambito della sessione d’esame o, successivamente, dal competente Ufficio scolastico regionale.»*

Gestione delle irregolarità «sanabili»

- Art. 16 comma 8 lett. b) e lett. c) dell'O.M. 67/2025:

*«Il **presidente** della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato **qualora rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituzione scolastica sede d'esame, invita il dirigente/coordinatore a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe.»***

*«Il **presidente** della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato **qualora rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato, invita quest'ultimo a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.»***

Ammissione dei candidati interni

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legislativo 62/2017 sono richiesti:

- a) **frequenza** per almeno **tre quarti** del monte ore annuale personalizzato;
- b) partecipazione alle prove **INVALSI**;
- c) svolgimento dei **PCTO** secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
- d) **votazione** non inferiore a **sei decimi in ciascuna disciplina** e voto di **comportamento** non inferiore a sei decimi (ma c'è la possibilità di ammettere, con provvedimento motivato, nel caso di una **insufficienza in una sola disciplina**).

Ammissione dei candidati interni

Chiarimento in relazione al requisito di cui alla lettera d):

benché il testo del decreto n. 62/2017 reciti:

«votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina **o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto** secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.[...] Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina **o in un gruppo di discipline**, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo»

nel vigente ordinamento **non esistono «gruppi di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto».**

Ammissione dei candidati interni

L'art. 13 comma 2 lett. d) del decreto legislativo 62/2017 prevede che il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo anche nel caso di **votazione inferiore a sei decimi in una disciplina.**

Allegato A Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62

Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno
$M < 6$	-	-	7 -8
$M = 6$	7 -8	8 -9	9 -10
$6 < M \leq 7$	8 -9	9 -10	10 -11
$7 < M \leq 8$	9 -10	10 -11	11 -12
$8 < M \leq 9$	10 -11	11 -12	13 -14
$9 < M \leq 10$	11 -12	12 -13	14 -15

Correzione, valutazione e pubblicazione del punteggio delle prove scritte

- La commissione/classe è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte **al termine della seconda prova**, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.
- Il **punteggio attribuito a ciascuna prova scritta** è pubblicato per tutti i candidati, distintamente per ogni classe, **almeno due giorni prima** della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.
- Per gli indirizzi ove è prevista la **terza prova** (mercoledì 25 giugno 2025) è **possibile procedere alla correzione della prima e seconda prova** prima dello svolgimento della terza prova.
- Le commissioni possono procedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari.
- Nei Quadri di riferimento sono presenti **griglie di valutazione** con indicatori; la commissione **deve declinare** gli indicatori in descrittori.

Il colloquio (art. 22 O.M. 67/2025) 1/2

- Il colloquio si svolge a partire dall'analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione/classe.
- La commissione/classe provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali all'inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati.
- Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione/classe di esame **quale commissario interno**.

Il colloquio (art. 22 O.M. 67/2025) 2/2

- La commissione/classe cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline **valorizzandone soprattutto i nuclei tematici fondamentali**, evitando una rigida distinzione tra le stesse **e sottolineando in particolare la dimensione del dialogo pluri e interdisciplinare**.
- I commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte, cui va riservato un apposito spazio nell'ambito dello svolgimento del colloquio.

Assenze dei candidati (art. 26 O.M. 67/2025)

- comma 3:

«Ai candidati che [...] si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare al colloquio nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa **in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione per entrambe le classi abbinate**. In tale caso, lo scrutinio finale della classe cui il candidato appartiene viene effettuato dopo l'effettuazione del relativo colloquio.»

- comma 6:

«In casi eccezionali, **qualora** nel corso dello svolgimento delle prove d'esame **un candidato sia impossibilitato in tutto o in parte a proseguire o completare le prove** stesse secondo il calendario prestabilito, **il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato**, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive o straordinarie per la prosecuzione o per il completamento.»

Voto finale e pubblicazione dei risultati

- Al termine della riunione plenaria, il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e **delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna commissione/classe.** (art. 15 comma 6 O.M. 67/2025)
- Ciascuna commissione/classe si riunisce per le **operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti** subito dopo la conclusione dei colloqui di propria competenza. (art. 28 comma 1 O.M. 67/2025)
- **L'esito dell'esame ... è pubblicato**, contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe, **al termine delle operazioni relative alla valutazione finale.** (art. 29 comma 1 O.M. 67/2025)

Adempimenti conclusivi (art. 28 comma 8 O.M. 67/2025)

- I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio dell'**attestato di credito formativo** per i candidati con disabilità o con DSA che lo conseguono in esito all'esame di Stato, nonché dei **diplomi** e dell'allegato **Curriculum dello studente**.
- Nel caso in cui i **diplomi non siano disponibili** per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi **delegano il dirigente/coordinatore** a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna degli stessi.
- Il dirigente/coordinatore provvede al **rilascio dell'attestato di credito formativo** ai candidati con disabilità **che non hanno sostenuto la prova d'esame**.

Esame dei candidati con disabilità

art. 24 O.M. 67/2025

- Per gli studenti con disabilità ammessi a sostenere l'esame di Stato il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto dal piano educativo individualizzato (PEI).
- La commissione/classe predispone una o più prove differenziate, in linea con quanto previsto dal PEI e con le modalità di valutazione in esso previste.
- Per la predisposizione, lo svolgimento e **la correzione** delle prove d'esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico (comma 4).
- **Il docente di sostegno** e le eventuali altre figure sono **nominati dal presidente della commissione** sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione/classe.

Effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica (art. 8 O.M. 67/2025)

- **L' USR valuta** le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o comunque **impossibilitati a lasciare il proprio domicilio** nel periodo dell'esame, **autorizzando**, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione.
- In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, **di norma**, nella **sessione suppletiva**.

Assenza temporanea dei commissari o del presidente (art. 13 O.M. 67/2025)

- L'assenza temporanea dei componenti la commissione (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) deve riferirsi a casi di **legittimo impedimento** documentati e accertati.
- In linea generale, in caso di assenza temporanea di uno dei componenti, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione (per esempio, sotto certe condizioni, la correzione delle prove scritte). Se l'assenza riguarda il presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.
- Durante l'espletamento del colloquio, in caso di assenza temporanea di uno dei componenti, sono interrotte tutte le operazioni d'esame relative al giorno stesso.

Alcune criticità

- Commissari che partecipano ai corsi abilitanti.
- Credito scolastico attribuito ai candidati nel secondo biennio.
- Utilizzo delle griglie di valutazione per l'attribuzione del punteggio alle prove.
- Attribuzione del punteggio integrativo (BONUS).
- Svolgimento delle prove per i candidati con disabilità e con DSA e BES.
- Validità dei PCTO per i candidati ammessi alla frequenza in seguito agli esami integrativi/idoneità.
- Corrispondenza tra l'indirizzo di studi della commissione e l'indirizzo di studi effettivamente seguito dai candidati.

L'applicativo «Commissione Web»

prof. **INGUGLIA MARIO**

Pagina 20 Referente esami di Stato – ATP Palermo



L'applicativo "Commissione Web"

- La commissione, salvo motivata impossibilità, utilizza l'applicativo "Commissione Web" per tutte le attività di gestione degli esami.
- L'applicativo ha recepito tutte le novità previste dalla normativa di riferimento e ha risolto alcune problematiche segnalate negli anni precedenti.
- Dal 12 giugno 2025 le segreterie scolastiche hanno cominciato a configurare l'applicativo "Commissione Web".
- Dal 16 giugno 2025 alle ore 08:30 l'applicativo "Commissione Web" sarà disponibile per le commissioni.
- Problemi di accesso a "Commissione Web".

La verbalizzazione dei lavori

- I verbali sono stati totalmente aggiornati in base alle attività delle commissioni per gli esami 2025 sia per riorganizzazione della nomenclatura sia con nuovi verbali a supporto delle attività delle commissioni.
- E' possibile scegliere la modalità di compilazione dei verbali:
 - *Gestione locale*
 - *Gestione integrata con FEA (Firma Elettronica Avanzata)*
- La modalità **locale** permette di continuare a gestire i verbali nella modalità in essere negli anni precedenti.
- La modalità **integrata** permette di gestire in verbali attraverso un editor integrato nell'applicazione e di firmarli con l'utilizzo della FEA (attraverso l'applicativo SIGILLO).
- "Commissione Web" non consente l'archiviazione dei documenti.

L'applicativo "Commissione Web"

L'applicativo presenta alcune novità rispetto agli anni precedenti:

- Nella valutazione del colloquio deve essere indicato il dato relativo all'eventuale presentazione dell'**Elaborato critico** in materia di cittadinanza attiva e solidale
- Se la commissione avrà selezionato per l'**Integrazione del punteggio** un valore superiore a quello necessario al raggiungimento dei 100/100, sarà visualizzato un warning non bloccante
- Migliore gestione delle **assenze dei candidati** con programmazione differenziata

Funzioni già disponibili nelle versioni precedenti:

- **Rilevazione Tracce** nei Licei Scientifici (seconda prova)
- **Rilevazione Quesiti** negli Istituti Tecnici (seconda prova)
- **Sblocco candidati**: la funzione che consente di sbloccare i dati di un candidato, affinché la segreteria scolastica possa correggere eventuali errori riscontrati dalla commissione nella fase di presentazione

Relazione finale del presidente (art. 28 comma 6 O.M. 67/2025)

- I presidenti di commissione trasmettono al competente USR **un'apposita relazione**, sulla base di un *form* telematico disponibile su “Commissione web”, contenente osservazioni sullo svolgimento della prova e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché eventuali proposte migliorative dell'esame di Stato.
- Al termine della compilazione il presidente potrà renderla definitiva e chiudere le attività della sessione.

Supporto e assistenza tecnica

Per le commissioni è disponibile un'area per il supporto e l'assistenza tecnica:

- cliccando sulla voce di menù **Assistenza** si apre un form che consente di indicare il quesito per il quale si richiedono chiarimenti e informazioni.

Sul sito del MIM è disponibile una guida rapida sull'uso dell'applicativo:

www.istruzione.it/esami-di-stato/commissione-web.html

Assistenza

Richiesta informazione

Nome *

Cognome *

E-mail *

Telefono

Argomento *
Nessuna selezione

Oggetto *

Messaggio *

Sfoglia

Annulla

Grazie per l'attenzione e buon lavoro